

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2824

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(GUERINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020

Presentato l'11 dicembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

1. Finalità.

L'Accordo ha lo scopo di fornire un adeguato quadro giuridico per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive

e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

2. Contenuto dell'Accordo.

L'Accordo è composto da una breve introduzione e da dodici articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo 2 prevede:

a) che le amministrazioni competenti a organizzare e a gestire le attività sono i rispettivi Ministeri della difesa e che le consultazioni annuali tra le Parti possono svolgersi alternativamente in Italia e a Gibuti;

b) che potranno essere stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione, riassumibili nelle seguenti:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione delle Forze armate, struttura ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

organizzazione e gestione delle Forze armate;

questioni relative all'ambiente associate alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari;

attività formative e addestrative in campo militare;

servizio di sanità militare, storia e sport militari;

altre aree di interesse delle Parti;

c) che le modalità di cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, saranno le seguenti:

visite di delegazioni di enti civili e militari;

scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa;

scambi di personale, nonché di studenti provenienti dagli istituti militari;

partecipazione a corsi teorici e pratici di formazione, seminari, tavole rotonde e colloqui, organizzati presso enti civili e militari della difesa;

partecipazione a esercitazioni militari;

partecipazione a operazioni di mantenimento della pace;

visite di navi o velivoli militari;

scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa;

altri ambiti di interesse comune delle Parti.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire eventuali cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie strutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che per quanto riguarda l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare saranno stipulati tra i Ministeri della difesa delle Parti programmi adeguati, che tengano conto della legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi, al fine di regolamentare gli aspetti

finanziari e sanitari e le modalità di dettaglio relative alla forma di cooperazione specifica. Per le attività che coinvolgeranno più di dieci persone saranno predisposti dei programmi specifici sulla base di quanto previsto dall'articolo. 2. Tutte le attività previste dall'Accordo saranno subordinate alla disponibilità dei fondi delle Parti.

L'articolo 4 tratta questioni attinenti alla giurisdizione e, in particolare, riconosce il diritto di giurisdizione dello Stato ospitante nei confronti del personale militare e civile ospitato, per le infrazioni commesse nel territorio e punite sulla base della legislazione dello Stato ospitante. Le autorità dello Stato inviante hanno tuttavia il diritto di esercitare la propria giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, per i reati commessi da questo che minacciano la loro sicurezza o il loro patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso. È previsto che lo Stato che ha il diritto di esercitare la giurisdizione in via prioritaria possa rinunciare e sono altresì previste diverse garanzie in favore della persona assoggettata alla giurisdizione competente.

L'articolo 5 prevede che la Parte inviante sia civilmente responsabile per i danni causati dai membri del proprio contingente attraverso atti o fatti compiuti nel servizio o in occasione dello stesso. La Parte ospitante è civilmente responsabile per i danni causati alla Parte inviante che siano stati commessi in servizio o in occasione del servizio. Nel caso, invece, di una domanda risarcitoria proveniente da terzi, la Parte chiamata in causa pagherà un indennizzo appropriato secondo equità per i danni causati da un atto o da un'omissione ovvero per negligenza da parte di un membro del proprio personale nell'esercizio delle proprie funzioni, connesse all'Accordo, o violando un diritto legittimamente protetto.

L'articolo 6 dispone che le autorità dello Stato inviante esercitano la competenza esclusiva in materia di disciplina sulle proprie Forze e sui membri del personale.

L'articolo 7 riguarda la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel ri-

spetto degli ordinamenti nazionali, relativamente ai seguenti oggetti:

navi costruite per uso militare e relativo equipaggiamento;

aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;

carri e veicoli per uso militare;

armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

bombe, mine (eccetto le mine anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

materiale speciale blindato per uso militare;

materiali specifici per la formazione militare;

macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette da Stato a Stato o attraverso l'intermediazione di società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente; in ogni caso, dovranno essere rispettati i principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Le attività nel campo dell'industria della difesa, nella ricerca e nello sviluppo degli armamenti e dei materiali militari possono svolgersi nei seguenti modi:

ricerca e sviluppo scientifico;

scambio di esperienze nel campo tecnico;

produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

supporto alle industrie della difesa e agli organismi governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

L'articolo 8 disciplina l'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Paesi. Si prevede, inoltre, che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. La disciplina degli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti dallo stesso articolo è demandata a un accordo di sicurezza da stipulare tra i due Stati.

L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno re-

golate attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali, sempre nei limiti dell'Accordo. Inoltre, si stabilisce che i programmi di sviluppo, i quali consentiranno l'applicazione dell'Accordo, saranno predisposti e realizzati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza. Infine è stabilito che le Parti potranno emendare o rivedere il testo dell'Accordo per mutuo consenso attraverso uno scambio di note verbali per via diplomatica. I protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

L'articolo 12 dispone che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attraverso la quale le Parti si comunicheranno ufficialmente, per via diplomatica, il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del medesimo Accordo, e che esso rimarrà in vigore per tre anni con rinnovo a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le Parti fino a quando una delle due Parti non decida di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'art. 2.1, lett. d, dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi (alternativamente in Italia e a Gibuti) da effettuarsi annualmente tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Nell'ipotesi dell'invio a Gibuti di due rappresentanti nazionali (n. 1 generale di divisione/generale di brigata o colonnello; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (€ 141,00 al giorno x 2 persone x 2 notti) = € 564,00

La diaria giornaliera per il primo rappresentante nazionale, pari a euro 97,27 (sulla base del **gruppo III della tabella A** del decreto ministeriale 27 agosto 1998, e successive modificazioni) viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 77,82. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 25,94), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 51,88. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 0,23, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 0,36, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 0,12. Sommando tale importo di euro 0,12 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 51,88, si ottiene l'importo di euro 52 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 156,00.

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 92,50 (sulla base del **gruppo IV della tabella A** del citato decreto ministeriale), viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 74,00. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 24,67), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 49,33 che risulta inferiore alla quota esente di euro 51,65 e, pertanto, la diaria netta di euro 49,33 si moltiplica per tre giorni e comporta un onere arrotondato di euro 148,00.

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 868,00

SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 3.200,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 160,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 3.360,00 x 2) = € 6.720,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 7.588,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:



- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti (art. 2.3, lett. b) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni della difesa (art. 2.3, lett. a. e c., art. 2.3, lett. h), nonché scambi nel campo degli eventi sportivi e culturali (art. 2.2, lett. i e j e art. 2.3, lett. i) ed eventuali altri settori militari di interesse tra le Parti (art. 2.2, lett. k, e art. 2.3, lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo dell'addestramento (art. 2.3, lett. f), nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (art. 2.2, lett. g e art. 2.3, lett. d), così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze e colloqui (art. 2.3, lett. e), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e nei limiti degli stessi e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le spese relative agli emolumenti e all'assicurazione sanitaria e per gli incidenti (art. 3) del personale italiano inviato in missione a Gibuti sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- in merito alle spese mediche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (art. 3), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le eventuali cure di urgenza (art. 3) saranno assicurate al personale della Parte inviante dalla Parte ospitante presso le proprie strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture;
- l'articolo 4 si limita esclusivamente a prevedere una clausola sulla tutela giurisdizionale penale del personale eventualmente inviato in territorio straniero senza, pertanto, ampliare la portata finanziaria dello stesso. Si rappresenta che gli oneri di cui al comma 8 dell'articolo 4, concernente il trasferimento delle persone condannate nel territorio della Parte inviante per l'esecuzione delle sentenze, sono di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- in merito all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 7 costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con Gibuti e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 11, vengano introdotti emendamenti e/o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 7.588 ad anni alterni, a decorrere dal 2020. Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2.1, lett. d, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 191, ha avuto esito



Il ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO
21 DIC. 2020

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo di Gibuti in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, per il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti nei due Stati. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che la ratifica degli accordi internazionali sia autorizzata mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcuni tipi di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo integra l'ordinamento penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Parimenti, in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, il contenuto dell'Accordo non coinvolge funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può essere autorizzata solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano *in itinere* progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea né vi sono giudizi pendenti.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo né vi sono giudizi pendenti.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

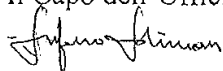
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 9.10.2020

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 16 OTT. 2020

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA



**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI GIBUTI**

INTRODUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti (di seguito denominati “la Parte” o “le Parti”);

- Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- Convinti che la cooperazione bilaterale contribuirà alla reciproca comprensione sulle questioni militari e al rafforzamento delle rispettive capacità di difesa;
- Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con gli ordinamenti nazionali delle Parti e il diritto internazionale applicabile, nonché nel rispetto delle obbligazioni derivanti dall'appartenenza delle Parti ad organismi internazionali regionali e, in particolare, per quanto attiene alla Parte Italiana, delle obbligazioni derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 2

COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Sulla base del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono elaborare piani annuali a lungo termine di cooperazione bilaterale nel settore militare, che determineranno le potenziali linee di cooperazione e che includeranno i nomi, i luoghi e i tempi della cooperazione, il numero dei partecipanti nonché le modalità di condotta delle attività.
- b. Il piano annuale di cooperazione sarà sottoscritto, previo accordo, da rappresentanti autorizzati delle Parti.



- c. L'organizzazione e la condotta delle attività pratiche di cooperazione nel settore della difesa saranno effettuate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti.
- d. Consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno annualmente alternativamente in Italia ed a Gibuti, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gibutiane.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti aree:

- a. politica di sicurezza e di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. operazioni umanitarie e operazioni di supporto alla pace (PSO);
- d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione e gestione delle Forze Armate;
- f. problematiche ambientali e relative all'inquinamento causato dalle attività militari;
- g. attività formative ed addestrative in campo militare;
- h. servizi di sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altre aree militari di possibile interesse comune.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa può essere realizzata con le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambi di esperienze tra esperti;
- c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
- d. scambi di personale, nonché di studenti di istituti militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici di formazione, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze e colloqui, organizzati presso Enti civili e militari della difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione al mantenimento della pace;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambi di attività culturali e sportive;
- j. supporto ad iniziative commerciali relative a materiali e servizi della difesa;
- k. altre aree militari di interesse comune delle Parti.



Articolo 3**ASPETTI FINANZIARI**

Le Parti sosterranno le spese di attuazione del presente Accordo e di eventuali attività di cooperazione su base di reciprocità.

La Parte inviante sosterrà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alla loro remunerazione, nonché le spese di assicurazione contro gli incidenti e ogni altra forma di indennità prevista dalla propria regolamentazione nazionale.

La Parte ospitante sosterrà i costi relativi al trasporto locale, a partire dal punto di ingresso nel Paese, e le spese di alloggio qualora questo venga fornito presso infrastrutture militari, nonché i costi relativi alle attività la cui organizzazione ricadrà sotto la sua responsabilità.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte. E, in particolare:

- la Parte ospitante fornirà assistenza medica di emergenza;
- la Parte inviante sarà responsabile dell'assicurazione sanitaria in caso di malattia o infortunio, nonché delle spese di rimpatrio dei membri del proprio personale malati o deceduti.

Quando la cooperazione riguarda attività che coinvolgono gruppi composti da più di 10 persone, verrà sviluppato un programma specifico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.

Per quanto concerne l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare, verranno stipulati idonei programmi che terranno conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi per regolare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio relativi alla specifica forma di cooperazione.

Articolo 4**REATI COMMESSI DAI MEMBRI DEL PERSONALE O DALLE PERSONE A LORO CARICO**

1. Il personale ospitato e le persone a suo carico sono soggetti alle leggi e alle altre disposizioni in vigore nella Parte ospitante per la durata della loro presenza nel territorio della Parte ospitante, compreso il loro ingresso, soggiorno e uscita. Nel caso in cui venga applicata la giurisdizione dello Stato ospitante, la sentenza dovrà contenere una sanzione prevista nella legislazione di entrambi gli Stati.
2. I reati commessi da un membro del personale della Parte inviante nonché dalle persone a suo carico sono sottoposti alla giurisdizione della Parte ospitante.
3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti della Parte inviante esercitano in via prioritaria la propria giurisdizione in caso di reati risultanti da atti o da omissioni o negligenza di un membro del personale commessi durante il servizio o in relazione con il servizio, oltre che nei casi qui di seguito indicati:
 - a) qualora il reato pregiudichi unicamente la sicurezza della Parte inviante;
 - b) qualora il reato costituisca pregiudizio solo per la persona o per i beni di un altro membro del personale della Parte inviante;
 - c) nel caso in cui il reato costituisca pregiudizio solo per i beni della Parte inviante;



- d) qualora il reato sia commesso da un membro del personale dipendente dalla Parte italiana, o da una persona a carico, all'interno delle installazioni messe a disposizione della Parte italiana sul territorio della Repubblica di Gibuti.
4. Qualora la Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione in via prioritaria decida di rinunciarvi, notificherà immediatamente la propria decisione alle autorità competenti dell'altra Parte. Le autorità competenti della Parte che ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione esaminano con predisposizione favorevole le richieste di rinuncia a tale diritto, qualora le autorità competenti dell'altra Parte ritengano che sussistano considerazioni di particolare importanza a giustificazione di tale decisione.
5. La Parte inviante si impegna, a fini istruttori, a presentare i membri del personale o le persone a carico dinanzi alle autorità giudiziarie competenti della Parte ospitante. Esse avranno una predisposizione favorevole nei confronti delle richieste avanzate dalle autorità dello Stato inviante volte ad ottenere l'affidamento della persona in questione fino a quando la Parte ospitante non avrà avviato una procedura nei suoi confronti.
6. Le autorità della Parte ospitante informeranno senza indugio le autorità della Parte inviante in merito all'eventuale arresto di un membro del personale o di persone a carico, precisando i motivi dell'arresto.
7. Le Parti si supportano vicendevolmente per la condotta di inchieste e per la ricerca delle prove, informandosi reciprocamente in merito al seguito dato al caso da parte delle rispettive giurisdizioni.
8. In caso di procedura dinanzi la giurisdizione della Parte ospitante, qualunque membro del personale della Parte inviante e le persone a loro carico hanno diritto:
- a essere giudicati in tempi ragionevoli;
 - a scegliere un proprio rappresentante o ad essere assistiti secondo le condizioni giuridiche in vigore nella Parte ospitante ivi inclusa la possibilità di essere assistiti gratuitamente;
 - a comunicare con un rappresentante dell'Ambasciata della Parte inviante e, nei casi in cui le regole di procedura lo consentano, alla presenza di detto rappresentante durante i dibattiti;
 - ad essere informati, prima dell'udienza, delle accuse nei loro confronti;
 - ad essere confrontati con i testimoni a carico;
 - a non essere perseguiti per atti od omissioni che non costituiscono reato secondo le normative della Parte ospitante al momento in cui detto atto od omissioni è stato commesso;
 - a non essere condannati a pene e/o sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato inviante;
 - a scontare la pena nello Stato inviante, su propria richiesta o su richiesta dell'una o dell'altra Parte.
9. Qualora un membro del personale della Parte inviante o una persona a carico sia stato giudicato in conformità con le disposizioni del presente articolo e sia stato assolto o condannato, lo stesso non potrà essere giudicato una seconda volta per lo stesso reato dai tribunali dell'altra Parte.



Articolo 5**RISARCIMENTO DEI DANNI**

1. La Parte inviante è civilmente responsabile dei danni di qualsiasi natura causati da atti o fatti commessi dal proprio contingente, dal personale a suo carico o da suoi materiali e mezzi, commessi in servizio o in occasione del servizio.
2. La Parte ospitante è civilmente responsabile dei danni di qualsiasi natura causati per sua colpa nei confronti di membri del contingente della Parte inviante, nonché dei suoi materiali e mezzi militari, commessi in servizio o in occasione del servizio.
3. Nel caso di richieste di indennizzo presentate da parte di terzi che non derivano dall'applicazione di un contratto privato e fatti salvi i procedimenti penali e / o disciplinari, la Parte la cui responsabilità è in questione pagherà un indennizzo adeguato secondo equità, qualora il danno sia stato causato da un atto, un'omissione o una negligenza di un membro del proprio personale nell'esercizio di funzioni connesse al presente Accordo, o da una qualsiasi violazione di un diritto legittimamente protetto.

Articolo 6**DISCIPLINA**

Le autorità della Parte inviante esercitano una competenza esclusiva in materia di disciplina sulle proprie Forze e sui membri del personale. In caso di inadempimento degli obblighi, possono adottare qualsiasi sanzione disciplinare nei loro confronti, fatte salve eventuali azioni giudiziarie.

Articolo 7**COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI DI DIFESA****1. Categorie di armamenti.**

Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano sulla possibilità di sviluppare cooperazioni nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- b. aeromobili, elicotteri e relativa attrezzatura;
- c. carri e veicoli per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polvere, esplosivi per uso militare;
- h. sistemi elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
- i. attrezzature speciali blindate appositamente costruite per uso militare;
- j. materiali specifici per la formazione militare;



k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

l. equipaggiamenti speciali costruiti per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate avverrà in virtù del presente Accordo e potrà essere effettuata con operazioni dirette da Stato a Stato o attraverso l'intermediazione di società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito senza il preventivo consenso della Parte cedente.

2. Modalità

La collaborazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e dei materiali potrà assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambi di esperienze nel settore tecnico;
- c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico — amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 8

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale, in particolare dei brevetti, derivanti dalle attività condotte in conformità con il presente Accordo, in conformità alle rispettive leggi nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti in materia, nonché in conformità alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza, rispettivamente, all'Unione Europea e al Common Market of Eastern and Southern Africa.

Articolo 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità competente per la Sicurezza designata dalle Parti.
4. La corrispondente classificazione di sicurezza, come previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte, è la seguente:



Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica di Gibuti
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	SECRET DE DÉFENSE
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	RESTREINT

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è autorizzato al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali di difesa prevista dal presente Accordo, è soggette alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la Sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

Articolo 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE LEGATE ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni tra i Ministeri della Difesa delle Parti al livello più appropriato e, se del caso, mediante negoziazioni dirette tra le Parti attraverso i canali diplomatici. Nel caso in cui ciò non vada a buon fine, la questione sarà sottoposta ai livelli più elevati delle Autorità delle due Parti.

Articolo 11

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI

1. Con il consenso delle Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano la partecipazione di organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti dovranno essere redatti in conformità alle procedure nazionali e dovranno essere limitati agli scopi del presente Accordo, senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorità competenti per la Sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate.



4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 12 (Entrata in vigore) del presente Accordo.

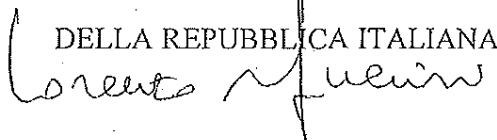
Articolo 12

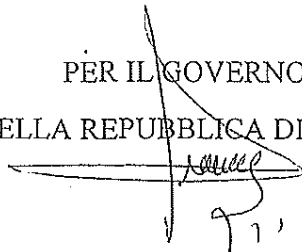
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche attraverso le quali le Parti si comunicano, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata di tre anni, rinnovabile a tempo indeterminato mediante tacito accordo tra le Parti. La Parte che intenda far cessare il presente Accordo deve informare l'altra Parte con almeno tre mesi di anticipo, attraverso i canali diplomatici.
3. Le Parti possono, in qualsiasi momento e di comune accordo, emendare per iscritto il presente Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore secondo le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. Gli effetti della denuncia decorrono dodici mesi dopo la ricezione della notifica dell'altra Parte.
5. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi derivanti dalla sua attuazione prima di tale denuncia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 29.01.2020 in due originali, ciascuno in italiano e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI






18PDL0125750